

AZIENDA METROPOLITANA TRASPORTI
CATANIA SPA

CAPITOLATO DI POLIZZA

FURTO

31/01/2013 - 30/01/2014

A) DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ DEL CONTRAENTE

Esercizio di trasporti collettivi di persone mediante impiego di autoveicoli di linea e non di linea ivi compresi i servizi di interesse turistico, di scuolabus e trasporto di persone, con tutte le strutture di supporto, quali depositi, officine, parcheggi, uffici e quant'altro di attinente all'attività complessiva, nonché tutte le attività riconducibili ai suddetti servizi secondo quanto previsto dallo Statuto e dai regolamenti aziendali in vigore; proprietaria, comodataria, locataria o detentrica di fabbricati inerenti la propria attività ed anche ad altri usi inerenti l'esercizio di attività collaterali quali parcheggi gestione di aree attrezzate, servizi connessi, nonché tutte le attività previste dalla stessa.

B) OGGETTO DELLA GARA

La gara ha per oggetto la copertura assicurativa del rischio "FURTO" con decorrenza dalle ore 00,00 del 31/01/2013 e scadenza alle ore 24,00 del 30/01/2014.

C) NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

C.1 PROVA DEL CONTRATTO

La polizza e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Sul contratto o su qualsiasi altro documento che concede la copertura deve essere indicato l'indirizzo della sede sociale e della succursale dell'impresa che concede la copertura assicurativa.

C.2 PAGAMENTO DEL PREMIO – DECORRENZA E DURATA DELL'ASSICURAZIONE

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24,00 del giorno indicato in polizza se la prima rata di premio è stata pagata, altrimenti ha effetto dalle ore 24,00 del giorno del pagamento. Se alle scadenze convenute non venissero pagati i premi successivi, la garanzia resta sospesa dalle ore 24,00 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24,00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite.

Il contratto assicurativo ha decorrenza dalle ore 00,00 del 31/01/2013 e scadenza alle ore 24,00 del 30/01/2014 e non è tacitamente rinnovabile.

Il contratto cesserà automaticamente alla sua naturale scadenza senza obbligo di preavviso.

Tuttavia, a richiesta del Contraente verrà concessa proroga fino a sei mesi. In tale ipotesi il premio relativo al periodo di proroga verrà conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale della polizza appena scaduta per ogni giorno di copertura, escluso ogni aumento a qualsiasi titolo.

C.3 PAGAMENTO FRAZIONATO DEL PREMIO ANNUO

È facoltà del Contraente richiedere alla Società assicuratrice prima della decorrenza del contratto il frazionamento del pagamento del premio.

Nell'ipotesi in cui il Contraente eserciti la suddetta facoltà, al premio complessivo di aggiudicazione verranno aggiunti i seguenti diritti di frazionamento da computarsi sul premio lordo complessivo di aggiudicazione:

- 1) semestrale 3%
- 2) quadrimestrale 4%
- 3) trimestrale 5%

C.4 FORMA DELLE COMUNICAZIONI TRA CONTRAENTE E SOCIETÀ ASSICURATRICE

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto, devono essere fatte con lettera raccomandata telex/fax o altro mezzo idoneo indirizzate alla Sede Territoriale o all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza. Analoga procedura adotta la Società nei confronti del Contraente.

C.5 VARIAZIONI DEL RISCHIO

Qualora nel corso del contratto si verificano variazioni che modifichino il rischio, il Contraente deve darne immediatamente comunicazione alla Società.

Si conviene altresì che a richiesta del Contraente il mutamento di ragione sociale e/o di proprietà totale ovvero parziale e/o di denominazione dell'azienda non costituiscono, di per sé, variazioni di rischio e che pertanto il contratto mantiene il suo vigore alle stesse condizioni, pur sussistendo l'obbligo di comunicazione all'assicuratore da parte dell'azienda. Sono esclusi i casi di fusione, concentrazione o scissione di impresa che comportano una modifica effettiva del rischio.

Aggravamento del rischio

Se la variazione implica aggravamento di rischio tale che la Società non avrebbe consentito l'assicurazione, la Società stessa ha il diritto di recedere dal contratto con effetto immediato o di escludere dall'assicurazione gli elementi ai quali l'aggravamento si riferisce. Se la variazione implica aggravamento che importi un premio maggiore, la Società può chiedere la relativa modificazione delle condizioni di premio in corso. Gli aggravamenti di rischio non noti e non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Cessazione del rischio

La cessazione del rischio oggetto della polizza, se comunicata alla Compagnia, comporta la cessazione del contratto. La Compagnia rinuncia all'incasso delle rate successive a completamento dell'annualità.

C.6 DICHIARAZIONI INESATTE DEL CONTRAENTE

L'omissione da parte del Contraente o dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni del Contraente o dell'Assicurato all'atto della stipula del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto all'integrale risarcimento del danno, sempreché tali omissioni non siano frutto di dolo e colpa grave, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti si sono verificate).

C.7 ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare alla Società eventuali altre polizze da lui stipulate per lo stesso rischio.

Per quanto attiene, invece le polizze eventualmente stipulate da soggetti diversi dal Contraente per gli stessi rischi, la presente garanzia conserverà valore di secondo rischio con premio conseguente.

C.8 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali stabiliti per legge relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

C.9 FORO COMPETENTE

In caso di controversie il foro competente è quello di Catania.

C.10 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non espressamente regolato dalle condizioni contrattuali valgono le norme di legge italiane e comunitarie ai sensi del D.Lgs. 209/05 e s.m.i. ed evoluzione regolamentare ISVAP.

C.11 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

In assenza di accordo fra le parti, le clausole del contratto s'interpretano in maniera più favorevole al Contraente.

C.12 OBBLIGO DI FORNIRE I DATI SULL'ANDAMENTO DEL RISCHIO

Alla fine di ogni esercizio la compagnia assicuratrice si impegna a fornire al Contraente i dati afferenti l'andamento del rischio onde consentire al Contraente di predisporre, con cognizione, le basi d'asta ed alle imprese offerenti, in ipotesi di gara, di effettuare le proprie offerte su dati tecnici personalizzati.

C.13 ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

C.14 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, occulta sottrae o manomette cose non rubate, altera le tracce o gli indizi materiali del reato, perde il diritto all'indennizzo.

C.15 CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualsiasi controversia fra le sottoscritte parti, in qualunque modo connessa

all'esecuzione del presente contratto che non possa essere composta in via amichevole, potrebbe essere risolta per mezzo di arbitrato, disciplinato dal Codice di Procedura Civile e dalla legge 5/1/94 n. 25.

C.16 COASSICURAZIONE

Nel caso in cui l'impresa aggiudicataria all'atto della stipula del contratto, dichiari di voler ricorrere all'istituto della coassicurazione, il Contraente accetta a condizione che l'Impresa deroghi all'art. 1911 cod. civ. rispondendo in solido nei confronti dell'assicurato per tutte le coassicuratrici presenti nel riparto.

C.17 RECESSO DAL CONTRATTO DOPO OGNI DENUNCIA DI SINISTRO

Dopo ogni denuncia di sinistro e sino al sessantesimo giorno dalla definizione dei rapporti fra le parti, le parti hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 60 giorni. In caso di recesso la Società si impegna a restituire la parte di premio imponibile pagata e non goduta dal Contraente. Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia dei singoli rischi o parte dell'assicurazione, salvo esplicita accettazione da parte del Contraente e conseguente riduzione del premio.

1) CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE FURTO E RAPINA DI MOBILI E ARREDI, FURTO E RAPINA VALORI E FURTO E RAPINA VALORI TRASPORTATI DAI DIPENDENTI

1.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società si obbliga a risarcire i danni per furto e/o rapina di beni mobili e arredi compresi macchinari, attrezzature, macchine emettitrici di biglietti stabilmente fissate a terra, accessori audiovisivi, apparecchiature radio, radiotelefoni, registratori e simili anche se installati all'interno dei mezzi aziendali e/o di proprietà di terzi ed entro la somma assicurata.

La Società si obbliga inoltre a risarcire l'assicurato dei danni materiali e diretti riguardanti i "valori" (denaro, valori in genere, titoli di viaggio, schede parcheggio) a lui derivanti da furto e/o rapina purché i valori siano riposti in "fabbricati", o in posti vendita mobili comprese le macchine emettitrici di biglietti stabilmente fissate a terra, gestiti dall'assicurato. Sono parificati ai danni da furto e/o rapina i danneggiamenti, le distruzioni cagionati ai "valori assicurati".

I "titoli di viaggio" sono coperti di assicurazione secondo il loro valore nominale considerando gli stessi denaro contante.

La Società si obbliga altresì a risarcire i danni per furto e/o rapina di beni mobili di proprietà di terzi che si trovano all'interno dei locali aziendali.

1.2 FURTO E RAPINA DEI "VALORI" TRASPORTATI DAI DIPENDENTI

La Società si obbliga a risarcire l'Assicurato dei danni materiali e diretti, riguardanti i "valori" durante il loro trasporto da parte di dipendenti (portavalori) conseguenti a:

- Furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui le persone addette al trasporto hanno indosso od a portata di mano i valori medesimi.
- Furto strappando di mano o di dosso alle persone i valori medesimi;
- Rapina come definita a dall'art. 628 del Codice Penale;

Per portavalori si intendono i dipendenti dell'azienda che vengono comandati al trasporto di valori in genere.

1.3 EMETTITRICI DI BIGLIETTI

Per le macchine emettitrici di biglietti la società si obbliga a risarcire i danni derivanti dal furto (o rapina) di denaro contenuto nelle stesse a condizione che l'effrazione avvenga mediante rottura, scasso, uso fraudolento di chiavi, di grimaldelli e di arnesi simili.

1.4 UBICAZIONE DEI BENI ASSICURATI

In immobili di proprietà, in affitto e/o uso, aventi caratteristiche come sotto descritte.

La copertura assicurativa è a primo rischio assoluto.

1) contenuto ovunque riposto	€ 1.000.000,00
2) valori ovunque riposti	€ 500.000,00
3) portavalori	€ 200.000,00

Totali somme assicurate: € 1.700.000,00

Per l'individuazione degli immobili ove sono contenuti i beni assicurati con la presente polizza (contenuto e valore) si rinvia all'inventario dei beni immobili tenuto dall'Azienda Metropolitana Trasporti Catania SpA ed a qualsiasi atto o deliberazione dell'Ente che dimostri che l'immobile in questione sia di proprietà, in uso e/o locazione dell'Ente stesso.

La Società presta la garanzia contro i furti se l'autore si sia introdotto nei locali dell'Azienda assicurata violandone la difesa esterna mediante rottura, scasso, effrazione dei mezzi di protezione, uso fraudolento di chiavi, di grimaldelli o arnesi simili;

per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale; in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta poi a locali chiusi.

La garanzia è comunque estesa al furto commesso:

attraverso le luci di serramenti o di inferriate con la rottura del vetro retrostante;

- con rottura delle vetrine durante l'orario di apertura al pubblico e presenza di addetti all'attività esercitata e durante i periodi di chiusura diurna e serale con esposizione tra le ore otto e le ventiquattro, quando le vetrine, purché fisse, e le porte vetrate, purché effettivamente chiuse, rimangano protette da solo vetro fisso;
- quando i locali contenenti le cose assicurate abbiano pareti perimetrali, solai, coperture in vivo, cotto, calcestruzzo, vetro cemento armato, vetro antisfondamento, cemento armato o non.

Sono pertanto esclusi i danni da furto avvenuti quando per qualsiasi motivo, le caratteristiche costruttive dei locali contenenti le cose assicurate non siano conformi a quelli sopra indicate;

- durante le ore di chiusura dell'Azienda e senza presenza di addetti, ogni apertura esterna dei locali stessi situata in linea verticale a meno di quattro metri dal suolo o da superfici acquee nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa per tutta la sua estensione da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione:
 - serramenti in legno, materia plastica rigida, vetri antisfondamento,

metallo o lega metallica o altri simili materiali comunemente impiegati nell'edilizia; il tutto totalmente fisso o chiuso con idonei congegni (quali barre, catenacci e simili), manovrabili dall'interno oppure chiuso con serratura o lucchetto;

- inferriate (considerando tali anche quelle costituite da barre di metallo diverso dal ferro) fissate nei muri o nella struttura dei serramenti.

Nei serramenti e nelle inferriate sono ammesse luci purché le loro dimensioni non consentano l'accesso ai locali contenenti le cose assicurate se non con effrazione.

Sono esclusi i danni da furto e/o atto vandalico avvenuti quando non esistano i mezzi di protezione o di chiusura sopra indicati. Sono ammessi serramenti con vetri anche non antisfondamento. In caso di furto di rottura dei suddetti vetri la Società rimborserà all'assicurato l'80% dell'importo liquidato a termine di polizza restando il 20% rimanente a carico dell'Assicurato stesso senza che egli possa sotto pena di decadenza da ogni diritto al risarcimento, farlo assicurare da altri.

1.5 RAPINA OD ESTORSIONE

Avvenuta nei locali dell'Azienda anche se le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengono prelevate dall'esterno e costretti a recarsi nei locali stessi;

1.6 ATTI VANDALICI

Commessi da ladri in occasione di furto, rapina o estorsione consumati o tentati; la garanzia si intende prestata fino alla concorrenza di € 6.000,00

1.7 GUASTI CAUSATI ALLE COSE ASSICURATE

Sono parificati ai danni da furto i danni cagionati dai ladri in occasione di furto, estorsione e rapina, consumati o tentati per danneggiamenti ai locali contenenti le cose assicurate od agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi, ivi comprese camere di sicurezza e corazzate (esclusi i relativi contenuti) e le rispettive porte;

1.8 FURTO COMMESSO DAI DIPENDENTI

La Società presta la garanzia contro i furti anche se l'autore del furto sia un dipendente dell'assicurato e sempre che si verifichino le seguenti circostanze:

- che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né della sorveglianza interna dei locali stessi;
- che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempia le sue mansioni nell'interno dei locali stessi.

1.9 RISCHI INCLUSI

La garanzia comprende anche il contenuto quando si trova temporaneamente presso terzi, sino alla concorrenza di € 3.000,00.

Limitatamente ai valori, con il massimo di € 150.000,00 l'Assicurazione è prestata anche contro:

- La perdita di valori in conseguenza di rapina o scippo commessi sia all'interno che all'esterno dei locali dell'Ente, sulla persona del Contraente, dei suoi dipendenti se trattasi di società dei soci a responsabilità illimitata o degli Amministratori. La garanzia si intende prestata entro i limiti della provincia in cui è ubicata l'Ente e di quelli ad essa limitrofe e nel periodo temporale dalle ore 7,00 alle ore 23,00.
- La garanzia inoltre si intende estesa al furto con destrezza, in seguito ad infortunio o a malore improvviso delle persone assicurate limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso i valori o a portata di mano.
- La garanzia non vale se la persona che trasporta i valori all'esterno dell'Ente ha un'età inferiore agli anni 18 e superiore a 65.
- La garanzia comprende anche le spese relative alla procedura di ammortamento dei valori trafugati.

1.10 RISCHI ESCLUSI

Sono esclusi i danni:

- verificatisi in occasione di atti di guerra, guerra civile, invasione, occupazione militare, rivoluzione, insurrezione, confisca e requisizione di qualsiasi autorità di diritto o di fatto, sollevazione militare;
- causati o agevolati con dolo dell'Assicurato;
- verificatisi in occasioni vulcaniche, maremoto, terremoto;
- causate alle cose assicurate da incendi, esplosioni, implosione e scoppio provocati dall'autore del reato.

1.11 RECUPERO DELLE COSE RUBATE

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte l'Assicurato deve darne avviso alla Società. Le cose recuperate diventano di proprietà della Società se questa ha risarcito integralmente il danno. Se invece la stessa ha risarcito il danno soltanto in parte, il valore del recupero spetta all'Assicurato fino a concorrenza della parte di danno eventualmente rimasta scoperta di assicurazione, mentre il resto spetta alla Società. Qualora il furto o la rapina o l'estorsione sia commesso utilizzando, per l'asportazione delle cose assicurate, veicoli che si trovano nei locali indicati in polizza o nell'area in uso all'Assicurato, la Società corrisponderà la somma liquidata a termine di polizza, sotto detrazione dello scoperto del 20% che rimarrà a carico dell'Assicurato.

1.12 INSUFFICIENZE NEI MEZZI DI CHIUSURA

A parziale deroga delle condizioni di polizza resta convenuto che se al momento del sinistro, per qualsiasi motivo non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e/o di chiusura descritti, la Società rimborserà all'Assicurato l'80% dell'importo da liquidare a termine di polizza restando a carico dell'Assicurato stesso il 20% di detto importo.

1.13 COESISTENZA DI PIÙ SCOPERTI

In tal caso, si applicherà uno scoperto unificato in misura del 20%

1.14 VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO

La determinazione del danno e l'attribuzione delle cose assicurate – illese, danneggiate, distrutte o sottratte - viene eseguita separatamente partita per partita e secondo i criteri seguenti:

Valore a nuovo

In base al costo per riportare le cose danneggiate allo stato funzionale in cui si trovano al momento del sinistro o per sostituire le cose danneggiate o sottratte con altre nuove uguali o equivalenti per uso, qualità, caratteristiche, prestazioni e rendimento; detraendo il valore degli eventuali residui nel caso che le cose danneggiate non siano suscettibili di riparazione: la cosa assicurata si considera non suscettibile di assicurazione quando le spese da sostenere per tale scopo eguagliano o superano il costo per sostituire le cose danneggiate con altre nuove al momento del sinistro. Sono escluse dall'indennizzo le spese per eventuali tentativi di riparazione, riparazione provvisoria, modifiche o miglioramenti. In ogni caso non si tiene conto dei danni derivanti dal mancato godimento od uso o ad altri eventuali pregiudizi e comunque la Società non rimborserà somma superiore al triplo del valore commerciale del contenuto al momento del sinistro.

Titoli di credito

Per i titoli di credito rimane stabilito che: la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze se previste.

L'Assicurato o il Contraente deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena per effetto della procedura di ammortamento - se consentito - i titoli di credito siano diventati inefficaci;

Il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

1.15 TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitate che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impegnativa. L'indennizzo liquidato tuttavia a termine di polizza non può essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

1.16 PAGAMENTO DELL'INDENNITÀ

Entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia la Società paga l'indennizzo dovuto salvo che:

- il contraente non sia in grado, per qualunque motivo di dare quietanza alla Società del pagamento;
- alla Società venga notificato un atto di opposizione nei modi stabiliti dalla legge o un atto di cessione;
- a carico dell'assicurato (e/o i suoi famigliari e/o se trattasi di Società dei soci a responsabilità illimitata o degli amministratori) sia stato aperto un procedimento penale relativo al sinistro oppure, per questo, ad essi siano stati notificati avvisi di garanzia;
- il contraente non abbia prodotto il certificato di chiusa istruttoria qualora richiesto dalla Società.

1.17 LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del codice civile, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare una somma maggiore di quella assicurata alle singole partite di polizza.

1.18 ANTICIPO DELL'INDENNIZZO

Il contraente ha il diritto di ottenere prima della liquidazione del sinistro il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite a condizioni che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 25.900,00. L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempre che siano trascorsi almeno trenta giorni della richiesta dell'anticipo.

1.19 PARIFICAZIONE A DIPENDENTI

Ai soli effetti della presente assicurazione sono parificati ai dipendenti gli Amministratori dell'Assicurato, i Carabinieri, gli Agenti delle Forze dell'Ordine Pubblico, i Vigili Urbani e le Guardie Giurate.

Le Guardie Giurate possono anche essere regolarmente inquadrare tra il personale dipendente.

1.20 FORMA DELLA GARANZIA

La garanzia è prestata nella forma "a primo rischio assoluto"

1.21 MODALITA' PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI

La denuncia dei sinistri deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi al sinistro.

Alla denuncia devono fare seguito, nel più breve tempo possibile le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al sinistro.

1.22 RECUPERO DEL DENARO RUBATO

Limitatamente alla garanzia furto (o rapina) il Contraente è tenuto, non appena abbia notizia del recupero del denaro o dei valori rubati e/o rapinati o di parti di esso, ad informare subito la Società assicuratrice. Il valore del recupero, realizzato prima del pagamento dell'indennizzo, sarà computato in detrazione dell'indennizzo stesso. Quando fosse recuperato dopo il pagamento diviene di proprietà della Società assicuratrice se questa ha pagato integralmente, se invece l'indennizzo fosse stato parziale, il recupero è ripartito fra le parti in proporzione del danno sopportato.

DICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 1341-1342 C.C.

Agli effetti degli artt.1341 e 1342 C.C., il Contraente e l'impresa dichiarano di conoscere, approvare ed accettare specificatamente le disposizioni dei sotto elencati articoli delle norme e condizioni che regolano l'assicurazione.

C.2 Pagamento del premio – Decorrenza e durata dell'assicurazione

C.5 Variazione del rischio

C.9 Foro competente

C.11 Interpretazione del contratto

L'Assicuratore

L'Assicurato

MODULO OFFERTA SEZIONE 3

Costituente parte integrante del Capitolato "Furto"

CONTRAENTE: AZIENDA METROPOLITANA TRASPORTI CATANIA SPA**DURATA DEL CONTRATTO:** Il contratto ha la durata di anni uno, con decorrenza dalle ore 00,00 del 31/01/2013 e scadenza alle ore 24,00 del 30/01/2014.**UBICAZIONE DEL RISCHIO:**

Come risultante dall'inventario dei beni mobili e/o immobili o da qualsiasi atto o deliberazione tenuti dal Contraente.

SOMME ASSICURATE A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO:

1) Contenuto ovunque riposto	€ 1.000.000,00
2) Valori ovunque riposti	€ 500.000,00
3) Portavalori	€ 200.000,00

Premio imponibile annuo	€
Imposte annue	€

Totale premio annuo lordo complessivo €.....**ACCETTAZIONE**

La Società, autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa per i rami relativi alle sezioni cui si riferisce l'offerta, ai sensi degli artt. 13 e segg. del Codice delle Assicurazioni private e del Regolamento ISVAP n. 10 del 2 gennaio 2008, dichiara di aver esaminato in ogni sua parte il bando di gara ed il presente capitolato e quant'altro ad esso allegato e di conseguenza di accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalità e le prescrizioni in essi contenuti.

Data

Firma